

Cass. pen. Sez. III sentenza del 13 maggio 2009, n. 20153 Ridotto inquinamento

Con ordinanza in data 27 novembre 2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda di riesame proposta da C. R., indagato del reato di cui al *D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 269 e 272*, avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data (OMISSIS), di due bombole con saldatrice a filo continuo istallate presso l'officina meccanica del predetto.

Il Tribunale ravvisava il fumus del reato ipotizzato per non avere l'indagato presentato all'autorità competente, almeno 45 giorni prima dell'istallazione dell'impianto per la saldatura di oggetti e superfici metalliche o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale già adottata dalla regione Campania, ai sensi del *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272*, con riferimento a specifiche categorie d'impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

L'indagato aveva esibito agli agenti della Polizia municipale copia della comunicazione, inoltrata alla Regione Campania, che la sua attività rientrava nell'elenco delle cd. attività in deroga, ma non aveva comunicato la data d'inizio dell'attività, già intrapresa.

Conseguentemente mancava il perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 272 per ritenere assentita l'adesione del C. all'autorizzazione generale.

Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del fumus.

Le officine meccaniche di riparazioni di veicoli, come quella da lui gestita, erano escluse dall'obbligo di munirsi "delle autorizzazioni de quibus", nè l'attività di saldatura da lui esercitava necessitava di "specifica autorizzazione" prevedendo la norma che debba trattarsi di un'attività esclusiva, continuativa e specialistica svolta con macchinari di consistenti dimensioni aventi capacità di fornire una "produzione certamente ingente".

Inoltre, non era ravvisabile il periculum per avere il Comune ordinato la chiusura dell'officina all'esito del sopralluogo del (OMISSIS).

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.



Va osservato, anzitutto, che, in tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicchè, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadratale nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.

Il reato ipotizzato di emissione in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, qualora, avendo l'autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte 1 dell'Allegato 4 alla parte quinta del decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell' elenco e, sempre in via preventiva, della data d'inizio dell'attività.

Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dal *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272* per i quali l'accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicchè l'esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all'art. 269 del citato decreto.

Tanto premesso, nella specie, il fumus è stato correttamente ravvisato per avere l'indagato iniziata l'attività di saldatura di oggetti e di superfici metalliche, rientrante tra quelle di cui alla parte 2 dell'allegato 4 - lettera k - alla parte 5 del decreto de quo, senza avere effettuato la comunicazione d'inizio d'attività "almeno 45 giorni prima ... dell'avvio dell'attività".

Ne consegue che non hanno pregio nè il rilievo sull'esclusione delle officine meccaniche dall'obbligo di munirsi di autorizzazione o di accedere alla procedura semplifica per le emissioni in atmosfera, ciò valendo per quelle in cui non si svolga attività di saldatura



comportante emissione nè il rilievo che la normativa sopraindicata operi soltanto per i grandi impianti che svolgano esclusivamente la richiamata attività stante che la procedura semplificata è normativamente prevista per gli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Anche la sussistenza del periculum è stata correttamente ritenuta stante l'autonomia e la differente natura giuridica dei provvedimenti quello amministrativo e quello giudiziario adottati nei confronti dell'indagato.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009